

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 1 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

INDICE

2. PREMESSA.....	3
3. RIFERIMENTI.....	3
4. DESTINATARI.....	3
5. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
6. GESTIONE	4
7. PROCESSO GESTIONE SEGNALAZIONE.....	5
Oggetto della segnalazione	5
Valutazione preliminare della Segnalazione	5
Istruttoria e attività di indagine	6
Chiusura della Segnalazione	7
8. MODALITA' DI SEGNALAZIONE	7
Segnalazione mediante canale interno	7
Piattaforma WEB dedicata alle segnalazioni.....	7
Segnalazione mediante canale esterno	8
Divulgazione pubblica	8
9. RISERVATEZZA, ANONIMATO E DIVIETO DI RITORSIONE	9
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	10
11. APPARATO SANZIONATORIO.....	11
12. DISPOSIZIONI FINALI	11

Redatto	Controllato	Approvato
Nome/Funzione: F. Tondo	Nome/Funzione: F. Tondo	Nome/Funzione: Seccomandi S. / QSM
Firma:	Firma:	Firma:

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura P.38	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 2 di 11
PROCEDURA WHISTLEBLOWING			

SOMMARIO DI REVISIONE

Revisione n.	Descrizione delle modifiche apportate	Data
0	Prima stesura	19/02/2024
1	<i>Revisione generale</i>	06/08/2026

Copia Controllata

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 3 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

1. PREMESSA

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 24 del 2023 rubricato "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", che ha introdotto un nuovo sistema di segnalazione delle violazioni, prevedendo una comune disciplina per gli enti pubblici e per quelli privati.

Il presente documento (di seguito "Procedura"), si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, tenendo in considerazione le recenti disposizioni in materia rientranti nel D. Lgs. n. 24 del 2023.

2. RIFERIMENTI

- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR") e Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- D. Lgs. 231/2001;
- Codice penale;
- Decreto Legislativo n. 24 del 2023, con allegati;
- Linee Guida ANAC, Delibera del 12.07.2023

3. DESTINATARI

I destinatari della presente Procedura (di seguito "Segnalanti") sono:

i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di ERCA S.p.A.;

i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di ERCA S.p.A., nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso ERCA S.p.A. in possesso di informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura;

i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Si precisa che quanto previsto dalla presente procedura si applica:

anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;

durante il periodo di prova;

successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica a ERCA S.p.A. che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano anomalie, irregolarità o reati posti in essere sia nell'interesse che a danno della società.

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 4 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

Sono oggetto di segnalazione, le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di ERCA S.p.A., commesse nell'ambito della società con cui il segnalante intrattiene rapporti giuridici qualificati¹.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico, modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a ERCA S.p.A. o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Non possono essere oggetto di segnalazione²:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. GESTIONE

ERCA S.p.A. ha individuato un soggetto terzo, con caratteristiche di indipendenza e autonomia, quale "Gestore" delle segnalazioni e quindi di tutto il processo di gestione delle stesse.

ERCA S.p.A. ha istituito il "Comitato di Whistleblowing" costituito dai seguenti soggetti in carica pro-tempore:

- Direttore Tecnico;
- Consigliere Delegato;
- HR Manager.

Il Gestore comunicherà al Comitato di Whistleblowing tutte le segnalazioni ricevute tramite la piattaforma e/o altri canali di comunicazione (posta raccomandata o forma orale, segnalazioni esterne e/o divulgazione pubblica), per la loro gestione e per adottare le opportune azioni nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio d'Amministrazione.

La Procedura deve garantire che la gestione della Segnalazione venga affidata in via esclusiva a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse.

¹ Cfr. art. 2 co.1, del d.lgs. n. 24/2023.

² Cfr. art. 1 co.2, del d.lgs. n. 24/2023.

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 5 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

Il Gestore e/o i componenti del Comitato di Whistleblowing, se si reputano in conflitto di interesse rispetto alla segnalazione pervenute, sono tenuti a:

- dichiarare la propria situazione di conflitto di interessi;
- astenersi dal trattare la Segnalazione.

In caso di eventuale dubbio sull'esistenza del proprio conflitto di interessi, demanderà al Gestore e/o agli altri componenti del Comitato di Whistleblowing la valutazione e la decisione in merito.

6. PROCESSO GESTIONE SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e ricomprendono le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, anche in modo casuale.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

Per "Segnalazione" si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico di ERCA S.p.A., nei principi di controllo interno, oltre che nelle Procedura e/o norme aziendali.

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili per consentire al Gestore e al Comitato di Whistleblowing di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti interni a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;

una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;

l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

l'indicazione di eventuali documenti / altre evidenze che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Valutazione preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Gestore:

- a) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- b) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 6 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

- accerta contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, il Gestore, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- c) nel caso di Segnalazioni 231, la stessa viene trasmessa e condivisa con il Comitato Whistleblowing, dandone comunicazione al Segnalante. Come previsto dall'art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) a quest'ultimo, dandone contestuale notizia al Segnalante.

Istruttoria e attività di indagine

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Gestore svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- c) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza, fatte salve eventuali specifiche leggi locali in materia, del Gestore di concerto con il Comitato Whistleblowing, alla quale è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, il Gestore può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

Il Gestore ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

All'esito della fase di verifica, il Gestore predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela dell'impresa.

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 7 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Gestore – di concerto e con il supporto del Comitato di Whistleblowing – potrà:

- procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile e del Modello 231;
- valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti - l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, del Gestore di concerto con il Comitato Whistleblowing.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate dal Gestore per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

7. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali di seguito descritti:

- mediante canale interno;
- mediante canale esterno;
- divulgazione pubblica.

Segnalazione mediante canale interno

Le Segnalazioni possono essere fatte attraverso uno qualsiasi dei canali interni di seguito descritti:

- con modalità informatica: accedendo alla Piattaforma *web* di segnalazione, tramite il sito web aziendale (pagina dedicata Whistleblowing);
- a mezzo raccomandata: indirizzata al Gestore della società ERCA S.p.A., presso la sede legale della stessa;
- in forma orale: su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto con il Gestore o uno qualsiasi dei componenti del Comitato di Whistleblowing entro un termine ragionevole. In tal caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata mediante registrazione audio ovvero mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica ovvero di confermarne il contenuto mediante sottoscrizione.

Piattaforma WEB dedicata alle segnalazioni

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 8 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

ERCA S.p.A. utilizza la piattaforma WallBreakers (basata sul sistema GlobalLeaks) che garantisce adeguati livelli di sicurezza e riservatezza, come previsto dal D. Lgs. 24/2023.

La Piattaforma *web* consente di creare e alimentare un “*fascicolo informatico*” della Segnalazione, attraverso l’inserimento dei diversi *status* della Segnalazione (es. inviata, ricevuta, in fase di investigazione, chiusa ecc.), nonché il caricamento di commenti ed interlocuzioni tra segnalante e ricevente/i, anche eventualmente in forma anonima attraverso l’utilizzo di un codice di segnalazione, oltre che di documenti di supporto (quali ad es. report/relazioni intermedie, report/relazione finale a completamento dell’indagine dell’organo preposto, ecc.).

La Piattaforma *web* della Società dedicata alle Segnalazioni non consente agli utenti utilizzatori, in particolare, di cancellare i *log* delle Segnalazioni.

La Piattaforma prevede le tipiche procedure informatiche di backup delle Segnalazioni, nel rispetto delle *best practice* di riferimento e della normativa in ambito privacy, a cura del Responsabile Esterno a cui appunto è demandato il ruolo di mantenimento in cloud della piattaforma stessa.

Quando il soggetto Segnalante effettua una Segnalazione, il Ricevente, mediante la Piattaforma, rilascia, entro sette giorni dalla data di ricezione, un avviso di ricevimento della Segnalazione.

Dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l’ammissibilità, qualora non risulti necessario richiedere elementi integrativi al Segnalante, lo stesso verrà informato dell’esito della Segnalazione, tramite Riscontro, entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

Segnalazione mediante canale esterno

Le Segnalazioni possono essere fatte anche con il canale di Segnalazione messo a disposizione dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso la propria piattaforma, disponibile sul sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La Segnalazione mediante canale esterno è ammessa quando, alternativamente:

- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione attraverso il canale interno, ma la stessa non ha avuto seguito, in quanto il Segnalante non ha ricevuto l’avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, alla stessa non sarebbe dato seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione attraverso il canale interno, si esporrebbe a rischi di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Il D. Lgs. n. 24/2023 stabilisce le condizioni per ricorrere a questa tipologia di canale³.

Come precisato nelle Linee Guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12/07/2023, la divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

³ Cfr. art. 15 del d.lgs. n. 24/2023.

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 9 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

8. RISERVATEZZA, ANONIMATO E DIVIETO DI RITORSIONE

La società ERCA S.p.A. garantisce la riservatezza della Segnalazione e dei dati ivi contenuti, nonché l'anonimato del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

Le Segnalazioni anonime ricevute saranno trattate con la stessa prontezza e diligenza e seguendo lo stesso processo delle Segnalazioni non anonime.

Tuttavia, in tali casi, l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Gestore di verificare quanto segnalato.

Nel caso in cui la Segnalazione sia effettuata tramite la Piattaforma web e in modalità anonima, il sistema assicura l'impossibilità di risalire al Segnalante.

La Piattaforma web, difatti, non è parte né del sito web della Società né della rete intranet ma è gestita interamente da società terza specializzata.

Il sistema di sicurezza predisposto non registra né traccia alcun dato relativo a: indirizzo IP, orario o metadato. Tutti i dati forniti dal Segnalante o inseriti nel sistema per la gestione del caso segnalato durante il processo d'indagine sono criptati e conservati su server sicuri collocati all'interno dello Spazio Economico Europeo.

Il Dipartimento IT non può vedere o tracciare nessuna attività prodotta sulla Piattaforma web di Segnalazione.

Nel caso in cui sia necessaria la partecipazione del Segnalante al processo investigativo, si cercherà di mantenere riservato il fatto che la stessa persona sia stata quella che ha fatto la Segnalazione e si proteggerà lo stesso Segnalante da atti di Ritorsione o danni derivanti dall'aver fatto una Segnalazione.

Non sarà tollerato alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante e del Segnalato, o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

La società ERCA S.p.A. si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate, in capo al Segnalante, responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che, la Società, potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità penale a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi degli art. 368 e 595 c.p. o civile ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. in caso di esecuzione di indagini penali), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 10 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di documentazione prodotta a scopo difensivo.

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ERCA S.p.A. informa che i dati personali (ivi inclusi eventuali dati sensibili, quali l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti politici, sindacati, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l'orientamento sessuale) dei Segnalanti e di altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione delle Segnalazioni, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e in ogni caso in linea con le previsioni del GDPR 679/2016 e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della Segnalazione e per la gestione della stessa.

Finalità del trattamento	• Attività di compliance in ambito D. Lgs 24/2023; • Ricezione, analisi e gestione della segnalazione, nonché per l'accertamento dei fatti oggetto della stessa e adozione dei conseguenti provvedimenti, in adempimento delle previsioni di cui al D. Lgs 24/2023; • PREVIO CONSENSO: rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D. Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D. Lgs 24/2023).
Titolare del trattamento	ERCA S.p.A.
Responsabile del trattamento	Gestore esterno S.G.I. Sistemi Gestione Integrata S.r.l.
Responsabile del trattamento	Fornitore della piattaforma whistleblowing
Informativa estesa disponibile sulla piattaforma GDPR denominata Privacylab	

ERCA S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati personali avverrà anche in conformità ai principi indicati dalle Linee Guida ANAC al capitolo 4.1.3 "Il trattamento dei dati personali".

Le operazioni di trattamento potranno essere affidate a collaboratori debitamente nominati quali incaricati e specificamente formati in relazione all'esecuzione delle procedure di whistleblowing, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni.

		SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'	
GRASSOBBIO (BG)		RACCOLTA DELLE PROCEDURE	
Procedura	Revisione 01	Data di revisione: 06/08/2025	Pagina 11 di 11
P.38	PROCEDURA WHISTLEBLOWING		

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Gestore agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. In taluni casi, i dati potranno altresì essere comunicati a soggetti esterni specializzati.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. Inoltre, i documenti relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

10. APPARATO SANZIONATORIO⁴

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente POLICY.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa espresso rinvio al D. Lgs. n. 24 del 2023.

⁴ Cfr. art. 21 del d.lgs. n. 24/2023.